

Studio Legale Schillaci

93100 Caltanissetta – Via E. De Nicola n. 17 - Tel. e Fax 0934 563190
Cod. Fisc. SCH DDC 69B26 B429N - Part. IVA n° 01642960858

PATROCINIO IN CASSAZIONE

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Ricorso ex art. 9 L 27.1.2012 n. 3

Proposta di Accordo di Ristrutturazione dei debiti

Per il sig. Falzone Salvatore, nato a Sn Cataldo il 31/03/1975 e ivi residente in Via Cristoforo Colombo n. 18, professione OPERAIO SPECIALIZZATO, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Schillaci del Foro di Caltanissetta, domiciliato a Caltanissetta, in Via E. De Nicola n. 17, indirizzo PEC: davide.schillaci@avvocaticl.legalmail.it e tel. 0934/563190

premesse che

- che il sig. Falzone Salvatore si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio;
- che sussistono per Ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
 - non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
 - non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
 - ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale
 - non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da porre nel tempo il ricorrente nella condizione

di non poter più ottemperare agli impegni presi secondo le scadenze originariamente concordate;

- che con istanza depositata in data 13/10/2018 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, il Ricorrente ha chiesto la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure previste dalla Legge 3/2012;

- che il predetto O.C.C ha nominato quale Gestore della Crisi l'avvocato Ornella Falzone, iscritta all'Ordine degli Avvocati della provincia di Caltanissetta, con studio a Caltanissetta in Via Libertà n. 102, indirizzo pec: ornella.falzone@pec.it, quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'ente preposto alla riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione all'Accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 9 comma 3 bis della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, contenente:

a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*

b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*

c) *l'indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;*

d) *la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;*

e) *l'indicazione presumibile dei costi della procedura;*

f) *la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;*

g) *l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista*

- che il nucleo familiare del Ricorrente si compone come segue: Falzone Salvatore, nato a San Cataldo (CL) il 31.03.1975, Burcheri Valentina Monica nata a San Cataldo(CL) il 27.02.1981, compagna e convivente del Ricorrente, e i figli minori Falzone Christian Andrea, nato ad Agrigento (AG) il 24.11.2011 e Falzone Alessandro nato a Caltanissetta(CL) il 09.09.2016

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente atto il sig. Falzone Salvatore avanza formale istanza di accesso alla Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la forma dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti, e a tal fine

DEPOSITA

la presente proposta di piano, unitamente alla relazione particolareggiata ex art. 9 L. 3/2012 predisposta dal predetto Gestore della Crisi, al fine di attestare la completezza e l'attendibilità

della documentazione depositata dal Ricorrente e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

1) SULL'ORIGINE DELL'INDEBITAMENTO

L'origine dello stato di sovraindebitamento dell'odierno proponente è riconducibile, senza dubbio alcuno, alla concomitanza di due eventi, inaspettati e imprevedibili, che hanno compromesso irrimediabilmente la stabilità economica della famiglia del sig. Falzone.

In particolare, in data 19/07/2010, il Ricorrente - a quel tempo titolare dell'omonima ditta individuale (doc. 1) - stipulava con la Società Battaglia Costruzioni S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. e amministratore unico Ing. Ignazio Battaglia, un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso, oltre che lavori di pittura, da eseguirsi all'interno della struttura ricettiva in fase di costruzione "Amarcà Hotel & Resort dello Stretto", sita in località Amarcà/Malavenda (RC) (doc. 2).

Detti lavori, remunerati per stati di avanzamento, si concludevano nel mese di Settembre del 2014 e non già il 31/12 2010 come da contratto.

Tuttavia, a fronte di opere realizzate per un costo complessivo di € 214.384,00, il sig. Falzone riceveva dal committente solo acconti complessivamente pari ad € 127.900,00 (doc. 3), **con residuo da saldare in favore dell'omonima ditta pari ad € 86.484,00** (doc. 4).

Nonostante i ripetuti solleciti verbali volti ad ottenere quanto dovuto dalla Battaglia Costruzioni S.r.l., il Ricorrente riusciva ad ottenere solo rassicurazioni sull'imminente versamento di somme rateizzate fino a raggiungimento del saldo, purtroppo mai seguite da alcun atto concreto.

Cosicché, nel timore di inasprire gli animi e conseguentemente di non riuscire a recuperare anche solo parte dell'ingente credito vantato, il sig. Falzone attendeva per anni che la Battaglia Costruzioni S.r.l. rispondesse ai periodici e ripetuti solleciti di pagamento alla stessa rivolti, da ultimo anche a mezzo diffida, rimasti sempre privi di riscontro (doc. 5).

Sul punto, corre l'obbligo di sottolineare che sebbene il Ricorrente fosse determinato ad ottenere quanto dovuto dalla suddetta società di costruzioni, tuttavia, proprio a causa dei mancati incassi accumulatisi nel tempo a fronte di lavori puntualmente eseguiti nonché dello stallo registrato nel settore edilizio, l'impresa individuale del sig. Falzone veniva travolta da una significativa e inaspettata crisi di liquidità, tale da consentire al Ricorrente di provvedere esclusivamente al sostentamento della propria famiglia e ai versamenti dovuti per due finanziamenti ipotecari concessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ma non certo di sopportare gli oneri di un giudizio volto al recupero del credito vantato.

In particolare, poi, con riguardo ai suddetti finanziamenti ipotecari si rappresenta che con atto di assegnazione di porzioni di immobile del 14.09.2011, Rep. n. 20337, Racc. 8406, stipulato innanzi al dott. Gaspare Mazzara notaio in San Cataldo (doc. n. 6), la **“LIVING 91 Società Cooperativa”** (C.F. e P. IVA 01330660851) trasferiva al socio Falzone Salvatore, il quale accettava e acquistava, la proprietà superficiaria:

- a) di un **appartamento di tipo economico/popolare** di mq 139 ubicato in San Cataldo (CL), pagato mediante accollo delle quote del mutuo ipotecario n. 741539979,5 di originari € 97.000,00 (euro novantasettemila/00), stipulato in data 15.02.2008 tra la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la Living 91 Soc. Coop. a.r.l. (C.F. e P. IVA 01330660851), che il sig. Falzone si impegnava a pagare per la restante quota ammontante ad € 92.080,00 (euro novantadueottanta/00), attraverso rate semestrali, ciascuna di importo pari ad € 2.775,21;
- b) di un **locale autorimessa** di mq 23 posto in San Cataldo, nello stesso condominio che ospita l'appartamento di cui sopra, pagato mediante accollo delle quote del mutuo ipotecario n. 741540027,53 di originari € 3.630,00 (euro tremilaseicento/30), stipulato in data 30.11.2009 tra la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la Living 91 Soc. Coop. a.r.l. (C.F. e P. IVA 01330660851), che il sig. Falzone si impegnava a pagare per la restante quota ammontante ad € 3.445,90 (euro tremilaquattrocentoquarantacinque/90), attraverso rate semestrali, ciascuna di importo pari ad 101,85 (euro centouno/85).

Orbene, **il mancato introito dell'ingente somma di denaro pari € 86.484,00 nelle casse della ditta individuale del sig. Falzone**, all'epoca dei fatti comunque costretto a remunerare collaboratori occasionali e dipendenti per il lavoro prestato senza tuttavia ricevere i compensi dovuti dalla Battaglia Costruzione S.r.L., determinava l'inevitabile tracollo finanziario dell'omonima attività artigiana.

A peggiorare ulteriormente le condizioni economiche del predetto la concomitante contrazione degli affari determinata dal crollo della domanda nel settore edile, che, unitamente alla suddetta crisi di liquidità, rendeva estremamente difficoltoso per il Ricorrente onorare con regolarità gli impegni assunti, derivanti dalle obbligazioni scaturenti dai sopradetti finanziamenti ipotecari nonché da oneri fiscali e tributari.

Pertanto alla luce di quanto sopra, il sig. Falzone, a quel tempo unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare, si vedeva costretto ad interrompere i pagamenti di imposte e contributi al fine di destinare i ridotti proventi derivanti dall'attività svolta alle spese strettamente indispensabili al sostentamento della famiglia nonché al pagamento delle rate dei finanziamenti concessi da Banca MPS S.p.A., attingendo anche dagli esigui risparmi accantonati nel corso degli anni.

Tuttavia, nonostante i tentativi volti a salvare l'impresa individuale con tanta fatica ed entusiasmo avviata e preso atto dell'impossibilità di riuscire nell'intento, in data 21/12/2016 il Ricorrente cessava l'attività artigiana (cfr. vedasi doc. 1) al fine di evitare la maturazione di ulteriori debiti.

e iniziava una nuova attività lavorativa alle dipendenze della società Effe Decorì s.r.l.s. di San Cataldo (CL), con qualifica di operaio professionale e trattamento retributivo pari ad € 1.300,00 (euro milletrecento/00) circa al mese per tredici mensilità.

Dal 2017, al fine di contribuire al sostentamento della famiglia, la sig.ra Burcheri presta attività lavorativa per la società Effe Decorì s.r.l.s., con qualifica di collaboratore e retribuzione pari ad € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) (doc. 7), ed è pertanto in grado di partecipare al mantenimento della famiglia, come d'altro canto già avviene in particolare in ordine a tutte le spese scolastiche e inerenti l'attività extra scolastica e ludica dei figli minori.

2) SULLA MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

Alla luce dei fatti sopra rappresentati, si desume con tutta evidenza che il sig. Falzone si è trovato - suo malgrado - in una condizione di incolpevole sovraindebitamento, **la cui origine è da ricondursi esclusivamente ed inequivocabilmente al mancato incasso della considerevole somma di € 86.484,00, dovuti dalla Battaglia Costruzioni S.r.L. alla ditta individuale del Ricorrente e mai corrisposti nonché alla grave crisi economica che ha visto coinvolto l'intero comparto edile italiano e i settori connessi, ciò determinando la definitiva compromissione dell'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la mutata capacità reddituale dell'istante.**

Invero, nel periodo antecedente ai sopradetti accadimenti l'impresa artigiana avviata dal Ricorrente era certamente florida; ne è prova il reddito medio netto mensile dichiarato dal sig. Falzone nel triennio 2010/2012 pari ad € 1.500,00, e ancor di più **il reddito netto dichiarato dal predetto nel 2011, anno nel quale venivano concessi i finanziamenti, era pari a € 1.781,16** (doc. 8).

Pertanto, a quel tempo, le obbligazioni di cui in narrativa venivano assunte dall'odierno ricorrente con la ragionevole e fondata prospettiva di adempierle, così come accaduto per diversi anni.

E, in effetti, solo ed esclusivamente a seguito delle drammatiche circostanze sopra rappresentate l'odierno istante si è trovato costretto a cessare i pagamenti, dapprima di oneri tributari e contributivi, e successivamente delle rate dei finanziamenti ipotecari, per ripiegare

infine su una diversa attività lavorativa che potesse garantire al predetto un'adeguata remunerazione, al fine di poter provvedere al sostentamento della propria famiglia.

Indubbia, pertanto, è la diligenza adottata dal sig. Falzone nella fase genetica del rapporto con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti.

Alle sopradette osservazioni si aggiunga, altresì, che ancora oggi, stante le recenti modifiche apportate dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 al vecchio testo della L. 3/2012, al fine di verificare la sussistenza del requisito della meritevolezza del proponente non è più necessario far riferimento alla colpa (lieve) o all'imprudenza del predetto, neanche quand'anche dovesse trattarsi di un consumatore.

Invero, il nuovo testo dell'art. 7, comma 2, lett. D *ter* prevede espressamente l'inammissibilità della proposta di piano quando il consumatore *"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode"*, escludendo pertanto tassativamente che nella valutazione della meritevolezza del consumatore possa farsi riferimento alla colpa lieve.

Limitatamente all'accordo di composizione della crisi, invece, l'inammissibilità della proposta esclusivamente quando il Debitore *"abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori"* (art. 7, comma 2, lett. D *quater*, L. 3/2012).

In altre parole, quindi, la meritevolezza va ravvisata in tutti i casi nei quali il Debitore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio all'atto dell'assunzione delle obbligazioni, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di poter pagare ogni debito alla scadenza e, tuttavia, si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria a seguito di eventi esterni ed estranei alla propria volontà.

Orbene, nel caso che ci occupa deve certamente escludersi che il Ricorrente, nel contrarre i finanziamenti di cui sopra, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ovvero che abbia posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Da quanto esposto in narrativa, infatti, emerge chiaramente che la situazione di sovraindebitamento che ha investito l'odierno Ricorrente è da ricondursi esclusivamente all'esigenza del predetto di sostenere economicamente la propria famiglia in un contesto in cui i redditi sono gradualmente diminuiti, per fatto allo stesso non imputabile, in misura tale da non consentire di ottemperare puntualmente alle obbligazioni assunte; di talché il richiesto requisito della meritevolezza non può che ritenersi sussistente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio del Gestore della crisi evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

Valore stimato del patrimonio immobiliare	80.7900,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	1.000,00
Valore complessivo del patrimonio	81.790,0,
Valore immobile prima casa	72.280,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	9.510,00

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	75.329,92	52,49%	479,51	21,54%
Tributi	45.289,43	31,56%	1.368,00	61,44%
Contributi	19.757,59	13,77%	379,00	17,02%
Aggio	3.140,21	2,19%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a **€ 143.517,15**, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 2.226,51.

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Debito Contratto	Debito Residuo
15/02/2008	Mutuo Ipotecario immobiliare	1 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	462,53	92.080,30	72.725,19

30/11/2009	Mutuo Ipotecario immobiliare	1 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	16,98	3.445,90	2.604,73
	Tributi	2 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI CALTANISSETTA	300,00	21.717,66	21.717,66
	Tributi	4 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	588,00	11.632,16	5.291,97
	Tributi	4 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	425,00	26.150,51	15.298,12
	Tributi	4 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	55,00	3.148,65	1.967,68
	Contributi	5 - CASSA EDILE CALTANISSETTA	159,00	9.508,00	9.508,00
	Tributi	6 - COMUNE DI SAN CATALDO (CL)		1.014,00	1.014,00
	Contributi	3 - INPS DIREZIONE	220,00	10.249,59	10.249,59
	Aggio	4 - RISCOSSIONE SICILIA SPA		1.000,00	1.000,00
	Aggio	5 - CASSA EDILE CALTANISSETTA		2.140,21	2.140,21

Il Ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e B (beni mobili).

I creditori del sig. Falzone di seguito elencati sono, altresì, indicati all'allegato C con la precisazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato D:

1. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. mutuo ipotecario n. 741539979/05 del 15/02/2008 proveniente da frazionamento:

- Capitale originario € 97.000,00

- Debito residuo € 72.725,19

- Piano di ammortamento con rata semestrale fissa pari ad € 2.775,21 per n. 40 rate, ultima rata fissata al 01.01.2030;

- Durata anni 20/00

2. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. mutuo ipotecario n. 741540027/53 del 30/11/2009 proveniente da frazionamento:

- Capitale originario € 3.630,00

- Debito residuo € 2.604,00

- Piano di ammortamento con rata semestrale fissa pari ad € 101,85 per n. 40 rate, ultima rata fissata al 01.01.2030;

- Durata anni 20/00

3. AGENZIA DELLE ENTRATE

Debito residuo € 21.717,66

4. RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

Definizione per estinzione n. 123709 del 10.04.2019

Debito residuo € 5.201,97

Dichiarazione agevolata n. 123743 del 10.04.2019

Debito residuo € 15.298,12

Dichiarazione agevolata n. 123709/1 del 10.04.2019

Debito residuo € 1.967,68

5. CASSA EDILE CALTANISSETTA

Debito residuo € 11,649,00

6. COMUNE DI SAN CATALDO (CL)

Tributi locali TARI 2018-2019-2020

Debito residuo 1.014,00

7. INPS DIREZIONE

Contr. Lavoratori dipendenti

Debito residuo € 10.249,59

- il nucleo familiare della ricorrente è così composto: Falzone Salvatore, nato a San Cataldo (CL) il 31.03.1975, Burcheri Valentina Monica nata a San Cataldo(CL) il 27.02.1981, Falzone Christian Andrea, nato ad Agrigento (AG) il 24.11.2011 e Falzone Alessandro nato a Caltanissetta(CL) il 09.09.2016;
- le spese correnti mensili indispensabili al sostentamento del nucleo ammontano ad € 830,00;
- negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;
- nella presente proposta, la sig.ra Burcheri Valentina Monica dichiara di mettere a disposizione la somma annua di € 1.300,00 circa (euro milletrecento/00) fino al termine del piano di pagamenti nella stessa indicato, da suddividere mensilmente tra i creditori in relazione alle percentuali offerte, con pagamento da aggiungersi alla somma messa dal Ricorrente a servizio della proposta fino a raggiungimento della rata mensile di € 700,00 circa (euro settecento/00) (doc. 8).

PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Considerato tutto quanto sopra esposto, il signor Falzone Salvatore intende proporre ai creditori un "Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti" della durata di anni 14, di cui undici mesi dall'omologa per il pagamento dei compensi OCC ed i successivi tredici anni per il pagamento di tutti gli altri creditori, che preveda la soddisfazione dei predetti nelle modalità di seguito dettagliate:

1) il pagamento dei compensi OCC e delle spese di procedura, che al netto degli acconti versati ammontano ad € 6.762,01 oltre € 300,00 per spese di deposito e registrazione provvedimento di omologa, entro i primi dodici mesi della procedura;

2) il pagamento della prima rata di soddisfo del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati, così come proposto, a far data dal 13° mese *post* omologa;

3) **percentuali di soddisfo:**

1 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA mutuo ipotecario n. 741539979,05 (privilegiato immobiliare): debito complessivo € 72.725,19, **soddisfo 100%**, con un debito da pagare pari a € 72.725,19;

1 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA mutuo ipotecario n. 741540027,053 (privilegiato immobiliare): debito complessivo € 2.604,73, **soddisfo 100%**, con un debito da pagare pari a € 2.604,73;

2 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI CALTANISSETTA (privilegiato mobiliare): debito complessivo € 21.717,66, **soddisfo 10%**, con un residuo debito da pagare pari ad € 2.171,77;

3 - RISCOSSIONE SICILIA SPA DICHIARAZIONE ADESIONE N. 123709 (privilegiato mobiliare): debito complessivo € 5.291,97, **soddisfo 100%**, con un residuo debito da pagare di € 5.291,97;

3 - RISCOSSIONE SICILIA SPA DICHIARAZIONE ADESIONE N. 123743 (privilegiato mobiliare): debito complessivo 15.298,12, **soddisfo 100%**, con un residuo debito da pagare di € 15.298,12;

3 - RISCOSSIONE SICILIA SPA DICHIARAZIONE ADESIONE N. 123709/01 (privilegiato mobiliare): debito complessivo € 1.967,68, **soddisfo 100%**, con un residuo debito da pagare di € 1.967,68;

4 - ENTE NISSENO CASSA EDILE (privilegiato mobiliare): debito complessivo € 9.508,00, **soddisfo 50%**, con un residuo debito da pagare pari ad € 4.754,00;

5 - COMUNE DI SAN CATALDO (CL) (privilegiato mobiliare): debito complessivo € 1.014,00, **soddisfo 10%**, con un residuo debito da pagare pari ad € 101,40;

6 - INPS DIREZIONE (privilegiato mobiliare): debito complessivo € 10.249,59, **soddisfo 100%**, con un residuo debito da pagare pari ad € 10.249,59;

7 - RISCOSSIONE SICILIA SPA (chirografo): debito complessivo € 1.000,00, **soddisfo 10%**, con un residuo debito da pagare pari ad € 100,00;

8 - ENTE NISSENO CASSA EDILE (chirografo): debito complessivo € 2.140,21, **soddisfo 10%**, con un residuo debito da pagare pari ad € 214,02.

Inoltre viene previsto il riconoscimento dell'interesse al tasso legale dell'0,1%, stabilito dal DM 11.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.12.2020 n. 310, ove il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ulteriormente ridotto dallo 0,05% allo 0,01% in ragione d'anno. Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,01% si applica dall'1.1.2021 e viene calcolato sui pagamenti dilazionati al creditore ipotecario ed ai creditori privilegiati.

Alle superiori somme va, altresì, aggiunta la voce relativa alle spese di procedura da destinare al compenso della sottoscritta professionista incaricata facente funzioni di O.C.C., da pagare in

prededuzione, determinato in base al Tariffario predisposto dall'OCC presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Caltanissetta "Aequo", e **che ammonta ad € 6.762,01**, già decurtato degli acconti versati al predetto OCC pari complessivamente ad € 2.843,49, e comprensivo di Cassa Previdenza come per legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, la soddisfazione dei creditori proposta nel piano è pari se non addirittura migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria, come da tabella n. 11 riportata nella relazione del Gestore.

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, il sig. Falzone Salvatore, così come rappresentato e difesa,

CHIEDE

- che l'Ill.mo Giudice adito voglia dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 10 e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della suddetta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- che voglia disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Si allega:

- doc. 1 - visura storica dell'impresa
- doc. 2 - contratto di appalto
- doc. 3 - estratto fatture
- doc. 4 - fattura proforma
- doc. 5 - diffida ad adempiere
- doc. 6 - estratto atto di assegnazioni di porzioni di immobile
- doc. 7 - buste paga Burcheri Valentina Monica
- doc. 8 - estratto dichiarazione redditi 2011
- doc. 9 - dichiarazione di messa a disposizione somme copia carta d'identità Burcheri
- doc. 10 - elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- doc. 11 - elenco di tutti i beni del debitore
- doc. 12 - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- doc. 13 - attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge n.3 del 27 gennaio 2012;

doc. 14 - elenco delle spese familiari;
doc. 15 certificato stato di famiglia.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00.

CALTANISSETTA, 30/08/2021



Avv. DAVIDE SCHILLACI

Firmato
digitalmente da

DAVIDE CARLO
SCHILLACI

CN = SCHILLACI
DAVIDE CARLO
C = IT

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo civile cat. A/2	Proprietà	100,00%	70.000,00	CL	SAN CATALDO	VIA CRISTOFORO COLOMBO	79	1138	31
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Rimessa cat. C/6	Proprietà	100,00%	8.000,00	CL	SAN CATALDO	CL	79	1138	3

ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Autovetture	BMW 320D	100,00%	1	CF902XH	2002	1.000,00

ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Cognome	Nome	P.IVA	C.F.	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	PEC
MONTE DEI PASCHI DI SIENA		00884060526	00884060526	SIENA	SI	53100	PIAZZA SALIMBENI 3	segr.gen@postacert.gruppo.mps.it
AGENZIA DELLE ENTRATE DI CALTANISSETTA		06363391001	06363391001	CL	CALTANISSETTA	93100	V.LE REGINA MARGHERITA	dp.caltanissetta@pce.agenziaentrate.it
INPS DIREZIONE		02121151001	02121151001	CL	CALTANISSETTA	93100	VIA CAVOUR 116	direzione.provinciale.caltanissetta@pastacert.inps.gov.it
RISCOSSIONE SICILIA SPA		04739330829	00833920150	CL	CALTANISSETTA	93100	V.LE DELLA REGIONE 79/C	direzioneprovincialecl@pec.riscossionesicilia.it
CASSA EDILE CALTANISSETTA				CL	CALTANISSETTA	93100	VIA G. AMICO VALENTI N.72	CL00@infopec.cassaedile.it
COMUNE DI SAN CATALDO (CL)		00141480855	00141480855	CL	SAN CATALDO	93017	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII^ N.2	protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

ALLEGATO D: DATI RELATIVI AI FINANZIAMENTI IN ESSERE

Tipologia di Debito	Data stipula	Num. Contratto	Creditore	Ammontare		Rata media mensile	Cate
				Debito	Residuo		
Mutuo ipotecario immobiliare	15/02/2008	741539979/05	1 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	92.080,30	72.725,19	462,53	Privileg
Mutuo ipotecario immobiliare	30/11/2009	741540027/53	1 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.445,90	2.604,73	16,98	Privileg
Tributi			2 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI CALTANISSETTA	21.717,66	21.717,66	300,00	Privil
Tributi		DICHIARAZIONE ADESIONE N.123709 DEL 10/04/2016	4 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	11.632,16	5.291,97	588,00	Privil
Tributi		DICH. DI ADESION PROT. 123743 DEL 10/04/2019	4 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	26.150,51	15.298,12	425,00	Privil
Tributi		DICH. DI ADESIONE N. 123709/01 DEL 10/04/2019	4 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	3.148,65	1.967,68	55,00	Privil
Contributi		contributi Cassa Edile Caltanissetta	5 - CASSA EDILE CALTANISSETTA	9.508,00	9.508,00	159,00	Privil
Tributi		TRIBUTI LOCALI TARI 2018, 2019 E 2020	6 - COMUNE DI SAN CATALDO (CL)	1.014,00	1.014,00		Privil
Contributi		CONTRIBUTI INPS LAV. DIPENDENTI	3 - INPS DIREZIONE	10.249,59	10.249,59	220,00	Privil
Aggio		AGGIO RISCOSSIONE SU RUOLI	4 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	1.000,00	1.000,00		
Aggio		maggiori oneri tardivo versamento	5 - CASSA EDILE CALTANISSETTA	2.140,21	2.140,21		